

Bari,

Agli Ordini degli Avvocati  
della Puglia

**OGGETTO: Istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. Att. c.p.c.**

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da avvocati e ordini professionali con riguardo alle modalità di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492 *bis* c.p.c., si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative al fine di agevolare l'utilizzo dello strumento introdotto dal legislatore per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e, nel contempo, per velocizzare l'iter operativo con economia di tempi e di costi sia per gli utenti sia per l'amministrazione finanziaria.

Com'è noto, l'art. 14 del D.L. n. 83/2015, convertito con modifiche dalla Legge 6/8/2015, n. 132, ha modificato l'art. 155 *quinquies* disp. att. c.p.c., disponendo (sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 155 *quater*, comma 1, delle medesime disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, l'immediata fruibilità da parte del creditore delle informazioni contenute nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492 *bis* c.p.c..

Analoga garanzia opera, previa autorizzazione del giudice e ai sensi dell'art. 15, comma 10, della Legge n. 3 del 2012, a favore degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento in virtù del D.M. 202 del 24 settembre 2014 (con il quale il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti di iscrizione nel registro di tali organismi).

Per espressa previsione normativa, quindi, tutte le istanze ai sensi del combinato disposto dei citati artt. 492 *bis* c.p.c. e 155 *quinquies* disp. att. c.p.c. devono essere necessariamente corredate dall'ordinanza del Presidente del Tribunale o di un giudice all'uopo delegato.

Analogo requisito di legge sussiste anche per le istanze presentate ai sensi del combinato disposto degli artt. 492 *bis* c.p.c. e 155 *sexies* disp. att. c.p.c. (sequestro conservativo, procedure concorsuali, procedure in materia di famiglia e gestione di patrimoni altrui) che espressamente rinvia appunto alle disposizioni

in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In tali ipotesi si precisa che l'autorizzazione spetta al Giudice del procedimento.

Pertanto, le istanze che dovessero pervenire prive della prescritta autorizzazione del giudice non potranno essere trattate.

La suddetta autorizzazione deve indicare il creditore istante e consentire la univoca individuazione del debitore (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita iva se soggetto diverso dalla persona fisica).

L'eventuale generica indicazione del debitore nel provvedimento di autorizzazione (ad esempio, mediante indicazione del debitore con la sola individuazione del nome e del cognome o della sola denominazione/ragione sociale in caso di società o enti) non consente la trattazione della richiesta pervenuta, salvo che i dati che individuano univocamente il debitore non siano ricavabili da altri documenti del procedimento che devono essere allegati alla medesima richiesta ed inequivocabilmente collegati all'autorizzazione del giudice. In tal caso verranno a procrastinarsi i tempi di istruttoria.

Si precisa che relativamente alle istanze presentate dagli eredi per acquisire le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria, poiché le stesse si pongono al di fuori della procedura *ex art. 492 bis c.p.c.*

La qualità di erede, tuttavia, va documentata ai fini dell'evasione dell'istanza stessa. In mancanza di altri documenti (atti o documenti), si ritiene che la qualità di erede possa essere rappresentata attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, *ex art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.*

Infine, qualora la richiesta non provenga dal creditore, ma da un legale al quale il creditore medesimo abbia rilasciato procura speciale, tale procura dovrà essere formalizzata a margine dell'istanza o comunque citata negli atti processuali allegati.

### **Strutture competenti e dati consultabili**

L'art. 492 *bis* del c.p.c. dispone che ordinariamente siano gli Ufficiali Giudiziari ad accedere ai dati contenuti nelle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, per individuare cose e crediti da sottoporre ad esecuzione e, solo in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie all'accesso, statuisce l'intervento dell'Ente che gestisce le banche dati e quindi dell'Agenzia delle Entrate.

La Direzione Centrale Audit e Sicurezza – Ufficio Protezione Dati Personali, ha comunicato che attualmente è operativa una convenzione di cooperazione informatica che consente agli Ufficiali Giudiziari di ottenere l'accesso all'applicativo "Siatel-Punto-fisco" e quindi ai dati dell'Anagrafe Tributaria.

In merito, agli Uffici UNEP di ciascun Tribunale della Puglia è stata inviata una nota operativa per l'ottenimento delle abilitazioni all'accesso.

Le informazioni che gli Ufficiali Giudiziari possono acquisire attraverso apposito applicativo, al quale hanno accesso in virtù della citata convenzione, sono reddituali e di registro.

In particolare, per quanto riguarda le informazioni reddituali, l'applicativo fornisce i dati sintetici ed analitici delle dichiarazioni per gli anni d'imposta telematici (dal 1997 in poi). Gli importi sono relativi all'ultima fase di lavorazione della dichiarazione.

I modelli di dichiarazioni presentati dal soggetto sono:

- Unico società di persone;
- Unico società di capitali;
- Unico – Enti non commerciali;
- Unico persone fisiche;
- Modello 730;
- 770 ordinario e semplificato;
- IRAP;
- IVA e IVA 74bis.

L'applicativo, a cui hanno accesso gli Ufficiali Giudiziari, consente, altresì, di acquisire le informazioni dei redditi percepiti dal debitore, desunte dalle dichiarazioni dei redditi dei sostituti di imposta nelle quali il debitore stesso risulta percipiente di redditi di varia natura (lavoro dipendente, autonomo, provvigioni o altro). Vengono visualizzati i codici fiscali dei sostituti d'imposta associati ai relativi importi.

Per quanto concerne, invece, i dati del registro, l'applicativo fornisce le informazioni relative a tutti gli atti registrati presso gli Uffici Finanziari a partire dall'anno 1986. Le annualità precedenti fino al 1978 non sono consultabili in linea. Gli atti sono identificati dai "negozi giuridici" che corrispondono alle varie tipologie di atti scritti, di qualsiasi natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria), produttivi di effetti giuridici.

Nel dettaglio del singolo negozio giuridico vengono visualizzati esclusivamente i seguenti dati: *l'Ufficio presso il quale è stato registrato l'atto, la data di registrazione, la descrizione del negozio giuridico (compravendita, successione, contratti di locazione, ecc.), il ruolo avuto nell'atto dal soggetto interrogato (dante causa o avente causa), il modello con il quale è stata richiesta la registrazione, i dati identificativi dell'atto, quali la serie e il numero, il valore dichiarato nell'atto ed i codici fiscali delle coparti e controparti.*

Per quanto riguarda, invece, le istanze riguardanti l'accesso alle informazioni dell'Archivio dei rapporti finanziari del debitore, la struttura

competente alla trattazione delle stesse continua ad essere la Direzione Regionale delle Entrate dove ha sede il Tribunale che ha emesso il provvedimento di autorizzazione a favore del creditore.

Pertanto, le informazioni riguardanti esclusivamente l'Anagrafe dei rapporti finanziari continueranno ad essere rilasciate da questa Direzione Regionale, quale Ufficio abilitato dell'Agenzia delle Entrate.

Il contenuto delle informazioni dell'Anagrafe dei rapporti finanziari relativi al debitore, riguarda esclusivamente i dati relativi all'individuazione degli istituti di credito presso i quali il soggetto debitore intrattiene rapporti finanziari.

### **Modalità di presentazione delle istanze per i rapporti finanziari presso questa Direzione Regionale territorialmente competente**

Le istanze di accesso all'Anagrafe dei rapporti finanziari devono essere inviate tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale della Puglia: [dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.puglia.gtpec@pce.agenziaentrate.it)

In alternativa, le istanze possono essere trasmesse tramite il servizio postale con raccomandata A.R. all'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Puglia (via Amendola n. 201/7 - 70126 Bari) o anche consegnate manualmente al servizio protocollo della medesima Direzione regionale, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del difensore/incaricato munito di delega.

### **Documentazione da allegare alla richiesta**

Alla richiesta di accesso in oggetto è necessario allegare la seguente documentazione:

- copia dell'istanza depositata in Tribunale per ottenere l'autorizzazione all'accesso;
- autorizzazione del Tribunale, in originale o in copia conforme all'originale, o corredata da attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13/11/2014, con firma digitale, la cui estensione del file sia "p7m";
- corretta indicazione dei dati anagrafici/codice fiscale del debitore, al fine di consentire l'individuazione del soggetto in maniera univoca;
- procura rilasciata dal creditore istante al legale che lo rappresenta, salvo che la stessa non risulti da altro atto eventualmente allegato (ad esempio, provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale; istanza presentata al Presidente del Tribunale; atto di precetto; ecc).

Giova ribadire che per la trattazione delle istanze di accesso è necessario, quindi, produrre l'autorizzazione del Presidente del Tribunale nei modi sopra specificati corredata con l'istanza ad esso presentata, semprechè detti atti indichino puntualmente il creditore istante e consentano la univoca individuazione del debitore.

## Tributi speciali

Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti riguardanti le informazioni dei rapporti finanziari è dovuto il pagamento dei tributi speciali (codice tributo 964T), secondo quanto previsto dalla Tabella A del D.P.R. 26/10/1972 n. 648, Tab. A, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, sono dovuti euro 7,44 per i diritti di ricerca; euro 3,72 per il diritto fisso; euro 1,24 per la prima pagina da inviare, ed euro 0,62 per ogni pagina successiva alla prima.

Il pagamento dei tributi speciali si effettua con il Mod. F23, per la cui compilazione, oltre ai **dati Anagrafici del creditore**, occorrerà inserire:

- nel campo n. 6, il codice **917** (codice della Direzione regionale della Puglia);
- nel campo n. 10, **l'anno ed il numero di protocollo** della richiesta di pagamento dei Tributi speciali;
- nel campo n. 11, inserire il **codice tributo 964T** ;
- nel campo n. 12, la descrizione "**Tributi Speciali e compensi**";
- nel campo n. 13, **l'importo** da pagare come sopra specificato.


Il pagamento dei tributi speciali può essere effettuato, anche, con il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo per importi non superiori ad € 25,82 (Decreto 09/12/1997, art. 3).

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali è prevista esclusivamente nei casi di recupero crediti professionali maturati in qualità di difensore d'ufficio e nei casi di gratuità delle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 10 della legge 533/1973.



IL DIRETTORE REGIONALE

Giovanni Achille Sanzò



*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*